

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

FORMAZIONE 4.0

INDUSTRIA 4.0 E NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Legge di Bilancio 2021

Tutte le novità

Approda in Gazzetta ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Il provvedimento è composto da **20 articoli**, ma la norma principale è l'articolo **1 composta da 1150 commi**.

- Novità per il lavoro
- Novità fiscali
- Misure agevolative
- Ulteriori disposizioni

Dall'esonero contributivo parziale nel 2021 per gli autonomi in gestione separata e professionisti con cassa alla nuova cassa integrazione per gli autonomi, i professionisti e le partite IVA.

Dalla riduzione dell'IVA per il cibo d'asporto all'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 degli immobili in cui si svolgono le specifiche attività connesse ai settori del turismo, delle ricettività alberghiere e degli spettacoli.

Ed ancora: incentivi auto, proroga ed estensione del superbonus 110% conferma del bonus bebe per tutti i nati nel 2021, e un fondo di 50 milioni per le aziende che aiutano il rientro al lavoro delle neomamme.

Novità per il lavoro

- SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 35 *(c. 10 art.1)*
- SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L'ASSUNZIONE DI DONNE *(c. 16 a 19 art.1)*
- FONDO PER ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI *(c. 20 a 22 art.1)*
- RIENTRO AL LAVORO DELLE MADRI LAVORATRICI *(c. 23 art.1)*
- CONGEDO PARTERNITA' *(c. 25 art.1)*
- ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI *(c. 33 art.1)*
- SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL SETTORE DILETTANTISTICO *(c. 34 e 35 art.1)*
- SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE *(c. 36 e 37 art.1)*
- DECONTRIBUZIONE SUD *(c. 161 a 169 art. 1)*
- RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO *(c. 279 art.1)*
- PROROGA CIG COVID *(c. 299-303, 305-308, 312-314 art.1)*
- BLOCCO LICENZIAMENTO FINO AL 31 MARZO *(c. 309 a 311 art.1)*
- CONTRATTO DI ESPANSIONE INTERPROFESSIONALE *(c. 349 art.1)*
- ISCRO *(c. 386 a 401 art.1)*
- LAVORATORI FRAGILI *(c. 481 a 484 art.1)*
- DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA *(c. 336-339-345-350 art.1)*

Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 35 (c. 10 art.1)

Il comma 10 modifica - per il biennio 2021 e 2022 - la disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35, previsto dall'articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

Si prevede:

- per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato
- per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022

che l'esonero contributivo (di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018)

sia riconosciuto:

- nella misura del **100%**,
- per un periodo massimo di **36 mesi**
- nel limite massimo di **6.000 euro annui** (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto:

- per un periodo massimo di 48 mesi.

COMMA 12

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che:

- non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione
- né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa,

A licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Sgravi contributivi per l'assunzione di donne (c. 16 a 19 art.1)

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel **2021 e nel 2022** l'esonero è riconosciuto nella misura del:

- **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche)
- per la durata di **12 mesi** (elevabili a **18** in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato)
- nel limite massimo di **6.000 euro** annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici (c. 23 art.1)

Incremento del Fondo per le politiche della famiglia (di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l'anno 2021



50 milioni di euro



da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse.

Sgravi contributivi nel settore dilettantistico (c. 34 e 35 art.1)

I **commi 34 e 35** prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **fondo**

avente una dotazione di **50 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2021 e 2022**

ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contributi previdenziali a carico delle:

- federazioni sportive nazionali
- discipline sportive associate
- enti di promozione sportiva
- associazioni e società sportive dilettantistiche

con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

Sospensione versamenti federazioni sportive (c. 36 e 37 art.1)

Sospensione, fino al 28 febbraio 2021, dei versamenti delle imposte sul reddito, dell'IVA e dei contributi previdenziali per:

- le federazioni sportive nazionali
- gli enti di promozione sportiva
- le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.


I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo di quanto già versato.

Decontribuzione Sud (c. 161 a 169 art. 1)

Prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.



Per il periodo **1° gennaio 2021-30 giugno 2021**, la misura è concessa in conformità al **“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”** (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (c. 279 art.1)

Proroga fino al **31 marzo 2021** del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere **rinnovati o prorogati** - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività

Esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti

Altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività

Proroga cig Covid (c. 299-303, 305-308, 312-314 art.1)

Prevedono la concessione di altre **12 settimane** dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

COMMA 304

E' concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

COMMA 305

Tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

COMMA 306

riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Blocco licenziamento fino al 31 marzo (c. 309 a 311 art.1)

COMMI 309 E 310

Estensione fino al 31 marzo 2021 del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

COMMA 311

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- ❖ **dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- ❖ **in caso di fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- ❖ **nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

Novità fiscali

- ESENZIONE IRPEF REDDITI AGRARI (*c. 38 art.1*)
- IMPOSTA REGISTRO MINIMA TERRENI AGRICOLI (*c. 41 art.1*)
- TASSAZIONE DEI RISTORNI (*c. 42 e 43 art.1*)
- RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (*c. 44 a 47 art.1*)
- SCONTO IMU E TARI PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO (*c. 48 art.1*)
- INCENTIVI RIENTRO IN ITALIA LAVORATORI QUALIFICATI (*c. 50 art.1*)
- INCENTIVI OPERAZIONI AGGREGAZIONE AZIENDALE (*c. 233 a 243 art.1*)
- IVA VACCINI COVID-19 (*c. 452/453 art.1*)
- LOCAZIONI BREVI (*c. 595 art.1*)
- ESENZIONE 2021 PRIMA RATA IMU TURISMO (*c.599 a 601 art.1*)
- BONUS LOCAZIONI (*c.602 art.1*)
- PLASTIC E SUGAR TAX (*c.1084 e 1085 art.1*)
- SEMPLIFICAZIONI FISCALI (*c. 1102 art. 1*)
- MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI (*c. 1109 a 1115 art.1*)
- PROROGA RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (*c. 1122 e 1123 art.1*)

Tassazione dei ristorni (c. 42 e 43 art.1)

COMMA 42

(di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002)

Prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una **ritenuta del 12,5%** a titolo di imposta all'atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.

La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il **giorno 16** del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta **l'aliquota dal 26 al 12,5%**, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui *all'articolo 65, comma 1, del TUIR*) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi *dell'articolo 67, comma 1, lettera c)* del TUIR.

COMMA 43

La ritenuta del **12,5%** può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali (c. 44 a 47 art.1)

Introduzione dell'**abbattimento dell'IRES del 50%** sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti:



- famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

- ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;

- arte, attività e beni culturali.

Il risparmio d'imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette **attività di interesse generale**.

Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Incentivi operazioni aggregazione aziendale (c. 233 a 243 art.1)

Introduzione di un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, che vengano deliberati nel 2021.

L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una **commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.**

Al soggetto risultante dalla fusione (o all'incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito:

trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

Esenzione 2021 prima rata IMU turismo (c.599 a 601 art.1)

Viene prevista l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 alberghi, pensioni e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**".

Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni (c. 1122 e 1123 art.1)

Con la modifica del **comma 2, dell'articolo 2, del D.L. n. 282/2002**



Prorogano la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del **1° gennaio 2021**, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l'aliquota **dell'11%**.

- Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di **3 rate annuali** di pari importo a decorrere dalla data del **30 giugno 2021** e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del **30 giugno 2021**.

Misure agevolative

- PROROGA BONUS EDILIZI *(c. 58 a 69 e 76 art.1)*
- BONUS IDRICO *(c. 61 a 65 art.1)*
- SUPERBONUS 110% *(c. 66 a 75 art.1)*
- NUOVA SABATINI *(c.95 e 96 art.1)*
- MISURA RESTO AL SUD *(c. 170 art.1)*
- PROROGA CREDITO D'IMPOSTA *(c. 171 e 230 art.1)*
- AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE NUOVE ATTIVITA' NELLE ZES *(c.173-176 art.1)*
- GARANZIA SACE *(c. 206 e 208-218 art.1)*
- DISCIPLINA STRAORDINARIA DEL FONDO GARANZIA PMI *(c. 244 art. 1)*
- CREDITO D'IMPOSTA PER MINUSVALENZE REAIZZATE IN PIR PMI *(c. 219 a 226 art.1)*
- PROROGA MORATORIA PMI *(c.248 a 254 art.1)*
- RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI *(c.263 e 264 art.1)*
- BONUS AFFITTI PER UNITA IMMOBILIARI RESIDENZIALI *(c.381 a 384 art.1)*
- INCENTIVI AUTO BASSA EMISSIONE CO2 *(c. 652 a 656 art.1)*
- BONUS TRANSIZIONE 4.0 *(c.1051 a 1067 art.1)*
- BONUS PER DEPUTATORI ACQUA *(c.1087 a 1089 art.1)*
- CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO *(c. 1098 a 1100 art.1)*
- CREDITO D'IMPOSTA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI *(c. 230 art.1)*

Proroga bonus edilizi (c. 58 a 69 e 76 art.1)


Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus più significativi:

- **Il Bonus Facciate al 90%** per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- **la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia** nella misura potenziata del **50%**;
- **l'Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari** (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017).

Nuova Sabatini (c.95 e 96 art.1)


Intervento sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013)

Semplificato ulteriormente l'accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l'erogazione in un'unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal *decreto Semplificazioni* (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a **200.000 euro**.



Misura «Resto al Sud» (c. 170 art.1)

Viene elevata da **45 a 55 anni** l'età massima per accedere alla misura agevolativa "Resto al Sud", di cui *all'articolo 1 del D.L. n. 91/2017*, che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.



Proroga credito d'imposta (c. 171 e 230 art.1)

COMMA 171

Proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito *dall'articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016.*

COMMA 230

Proroga fino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro.

Vengono inoltre confermati anche per **gli anni 2021 e 2022:**


- **il bonus pubblicità nella misura unica del 50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608);
- **il credito d'imposta per le edicole** e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609)
- **il credito d'imposta per i servizi digitali**, introdotto *dall'articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020)*, riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato (comma 610).

Agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle ZES (c.173-176 art.1)

A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle **Zone economiche speciali (ZES)** istituite ai sensi D.L. n. 91/2017



Si prevede la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del **50%** a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i **6 periodi d'imposta successivi**.



Garanzia SACE (c. 206 e 208-218 art.1)

Intervento sull'articolo 1 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020)

Proroga al **30 giugno 2021** l'operatività della Garanzia Italia ed estendono l'ambito di applicazione della garanzia concessa da **SACE**:

- alle cessioni dei crediti *pro soluto*;
- ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad **almeno il 25%** dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.



Disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI (c. 244 216 e 217 art. 1)

Prevista la proroga fino al **30 giugno 2021** della disciplina straordinaria del **Fondo Garanzia PMI**, di cui *all'articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020)*, prevedendo, al contempo, che dal **1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021**,

le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499)

non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno **ammesse alla garanzia SACE** alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale:

- garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del **90%** del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a **5 milioni di euro**, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

comma 216

Si dispone che i finanziamenti **fino a 30.000 euro** garantiti al **100%** dal Fondo previsti *dall'articolo 13, comma 1, lettera m)*, possono avere una durata non più di **10 ma di 15 anni**.

comma 217

Il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il **prolungamento** della loro durata fino alla durata **massima di 15 anni**, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI (c. 218 e 213)

comma 213

si consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal Testo Unico bancario che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino **al 30 giugno 2021** alla moratoria straordinaria per le PMI di cui *all'articolo 56 del decreto Cura Italia* e all'intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui *all'articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità*.

comma 218

apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo **0,20%** aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Proroga moratoria PMI (c.248 a 254 art.1)

Prorogata fino al **30 giugno 2021** la moratoria straordinaria per le PMI prevista *dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020)*.

Per **imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA** già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il **31 gennaio 2021** o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il **31 marzo 2021**.

Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il **31 gennaio 2021**.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (c.263 e 264 art.1)

Modifica e proroga fino al **30 giugno 2021** alcune delle agevolazioni stabilite dall'articolo 26 (in particolare, dai commi 8 e 12) del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

Per quanto riguarda il credito d'imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del **2021**, viene riconosciuto l'ammontare massimo del credito d'imposta a favore della società nella misura **pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, **fino a concorrenza del 50% dell'aumento di capitale** (precedentemente era il 30% dell'aumento di capitale).

Mentre è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 20% ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro**, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

Resta fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020, in particolare per perdite di fatturato non inferiori al 33% registrate in marzo-aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.

Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il **30 novembre 2021**, ferma restando la data d'inizio.

Bonus Transizione 4.0 (c.1051 a 1067 art.1)

Proroga e rafforzamento per i crediti di imposta del **Piano Nazionale Transizione 4.0.**

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Viene esteso fino al **31 dicembre 2022** (ovvero agli investimenti effettuati fino al **30 giugno 2023**, a condizione che entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il **20% del costo di acquisizione**).

Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative, l'ammontare delle spese ammissibili ed esteso l'ambito oggettivo con l'inclusione dei beni immateriali "generici". Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal **16 novembre 2020**.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN R&S

Viene prorogato fino al **31.12.2022** il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Viene esteso **fino al 2022**.
Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI AL MEZZOGIORNO

Viene esteso **fino al 2022**.
(c.171/172)

Bonus Transizione 4.0 (c.1051 a 1067 art.1)

Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

TIPOLOGIA BENI AGEVOLABILI

- Investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (*indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232*), nel limite massimo di costi ammissibili pari a **2 milioni di euro**;
- Investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (*indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232*), nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**.

MISURA DEL CREDITO

dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021:

- **50%** del costo per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni di euro**;
- **30%** per la quota di investimenti oltre i **2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
- **10%** del costo, per la quota di investimenti superiori a **10 milioni di euro e fino al limite** massimo di costi complessivamente ammissibili, **pari a 20 milioni di euro** dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022
- **40%** del costo per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni di euro**;
- **20%** per la quota di investimenti oltre i **2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro**;
- **10% del costo**, per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni di euro e fino al limite** massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a **20 milioni di euro**.

Sono invece sempre esclusi:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR,
- i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%,
- fabbricati e costruzioni.

Bonus Transizione 4.0 (c.1051 a 1067 art.1)

Credito d'imposta investimenti R&S

Attività	Misura del credito	Limite
Ricerca e sviluppo	20%	4 milioni
Innovazione tecnologica	10%	2 milioni
Design e ideazione estetica	10%	2 milioni
Innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	15%	2 milioni

Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro (c. 1098 a 1100 art.1)

Si interviene sull'art. 120 del decreto *Rilancio* (D.L. n. 34/2020), modificando il termine previsto per utilizzare l'agevolazione fiscale. In particolare, si prevede che

è fruibile dal
1° gennaio al 30 giugno 2021
e non più per tutto il 2021;

è possibile esercitare
l'opzione della cessione del credito
d'imposta, ai sensi dell'art.122 del decreto
Rilancio (D.L. n. 34/2020) **entro il 30**
giugno 2021.


Credito d'imposta delle spese sostenute per la quotazione delle PMI (c. 230 art.1)

Proroga dell'agevolazione introdotta dalla legge di bilancio del 2018

- Si estende il credito di imposta per le spese sostenute per la quotazione delle PMI fino al **31 dicembre 2021**.
- Si stabilisce inoltre che il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di **20 milioni di euro per il 2019** e **30 milioni di euro per il 2020, 2021 e 2022**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.
- Si ricorda che dal 1° ottobre 2020, le PMI che dal 1° gennaio 2020 si sono quotate in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro della Ue o dello Spazio economico europeo, possono con domanda, accedere alla concessione del bonus quotazione PMI, introdotto dalla legge di Bilancio 2018.

Ulteriori disposizioni

- **SOSPENSIONE SCADENZA VAGLIA CAMBIARI (c. 207 art. 1)**
- **PIATTAFORMA PER SCAMBIARE CREDITI COMMERCIALI (c. 227-229 art.1)**
- **DISPOSIZIONI SULLA RIDUZIONE DI CAPITALE DELLE SOCIETA' (c. 266 art.1)**
- **FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (c. 1143 art.1)**



Sospensione scadenza vaglia cambiari (c. 207 art. 1)



Sospesi fino al **31 gennaio 2021** i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal **1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021**.

Piattaforma per scambiare crediti commerciali (c. 227-229 art.1)

Demandato all'Agenzia delle Entrate il compito di predisporre una **piattaforma telematica** dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra contribuenti (residenti o stabiliti) risultanti da fatture elettroniche.

Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

L'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio è delegata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società (c. 266 art. 1)

Il comma 266, sostituisce l'articolo 6 del decreto *Liquidità* (D.L. n. 23/2020), e dispone che per **le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020** non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, **è posticipato al quinto esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli **articoli 2447 o 2482-ter** del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Contatti



Calogero Montante
Partner

Dottore Commercialista – Revisore Legale
Email: calogero.montante@rsmrevisione.it
Telefono: 0922 18 83 366 / 347 71 97 560
Sede: Agrigento - Via Mazzini 177



Laura De Lisa
Senior Manager

Dottore Commercialista – Revisore Legale
Email: laura.delisa@rsmrevisione.it
Telefono Mobile: 327 04 82 855
Sede: Roma, Via del Corso 320

Le nostre sedi

MILANO

Via Meravigli, 7 – 20123
Foro Bonaparte, 67 –
20121

T: +39 02 83 42 14 90
info@rsmrevisione.it

BRESCIA

Via Montegrappa, 17 - 25128

TORINO

Via E. De Sonnaz, 19 - 10121

FIRENZE

Via delle Mantellate, 9 - 50129

NAPOLI

Via Depretis, 114 - 80133

BOLZANO

Via B. Buozzi, 2/D - 39100

ROMA

Via del Corso, 320 – 00186
Via delle Terme Deciane, 10 - 00153

AGRIGENTO

Via Mazzini, 177 - 92100

RSM Laboratories

SALERNO

Via Imo, 2/4 - 84315

www.rsm.global/italy

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile Sp.A. and RSM Italy Corporate Finance S.r.l. are members of the RSM network and trade as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug. © RSM International Association, 2021

